

ASSOCIAZIONE VELISTI dell'ANIMA

Associazione Sportiva Dilettantistica

Finalità e Strutture

Art. 1

E' costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza dine di lucro denominata: "AVA Associazione Velisti dell'Anima – Associazione Sportiva Dilettantistica".

Art. 2

l'Associazione ha sede in via Santa Caterina 33 Pasion di Prato Ud 33037

Art. 3

I colori sociali dell'Associazione sono Rosa, Bianco, Azzurro

ART. 4

L'Associazione non persegue scopi di lucro e non procede, in nessun caso, alla divisione degli utili tra gli associati, nemmeno in forma indiretta. Essa è motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva, culturale, e ristoratrice degli sport marini in generale e della Vela in particolare, secondo la visione dell'individuo e dello Sport.

Essa non discrimina in base al Sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell'Associazionismo di promozione sociale con particolare interesse e riguardo ai soggetti fragili della società, sia essa una fragilità fisica derivante da malattia o trauma o fragilità emotiva, sociale, economica; ed al loro percorso di recupero con ruolo attivo finalizzato al reinserimento sociale ed umano.

ART. 5

Finalità dell'Associazione è la proposta costante dello sport alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non, nelle discipline sportive veliche e nautiche anche paralimpiche, o altresì denominate paraolimpiche; l'aggiornamento e il perfezionamento delle medesime discipline, con particolare riguardo alle persone che hanno bisogni speciali dovuti a traumi, malattie e terapie invalidanti o altri eventi traumatici di natura biopsicosociale. L'Associazione si propone, altresì, di organizzare attività motorie, culturali e ricreative aperte a tutti e finalizzate alla promozione sociale della persona umana ed al miglioramento della qualità della vita, impegnandosi affinché, nell'area in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l'assistenza dell'attività sportiva, con particolare riguardo alle persone fragili ed alle loro esigenze in termini di attrezzature e sostegno professionale.

L'Associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera del CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della FEDERAZIONE ITALIANA VELA. Altre finalità dell'Associazione sono l'organizzazione di attività musicali, teatrali, di danza, multimediali, di istruzione e formazione, di scoperta e conoscenza del territorio, pubblicazione di giornalini, riviste e libri; L'Associazione inoltre si propone di promuovere, partecipare e sostenere le attività di ricerca che mirano a migliorare la qualità della vita, nel senso più ampio del termine e dell'Ambiente.

L'Associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità Istituzionali, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, di viaggi, di sagre, feste, manifestazioni, tornei, giochi anche da tavolo o online, e/o carte, ivi compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio dei soci e non, e quant'altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. Potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali ed amministrative.

Inoltre potrà reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con Enti Pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività Istituzionale ed intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive.

Potrà inoltre, al fine di perseguire gli scopi sociali statutari, acquisire strumenti ed attrezzature acquistandole o noleggiandole; potrà altresì acquistare o noleggiare ogni forma di strumento, attrezzatura sportiva e non, ogni mezzo di trasporto anche non acquatico utile o idoneo al perseguimento delle finalità sociali. Tali finalità includono anche le attività indirette quali la gestione e l'amministrazione.

L'Associazione potrà inoltre, in ottemperanza con regolamenti Fiv e Coni, dotarsi di adeguata sede sociale e Nautica, potrà farlo con acquisto, locazione, comodato o ospitalità.

ART. 6

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettano lo Statuto.

ART. 7

L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante Socio; la domanda dovrà essere presentata in forma scritta ed indirizzata al Comitato Direttivo, dovrà essere corredata della firma di due Soci presentanti e dovrà contenere un breve scritto che riassume le motivazioni della richiesta di ammissione.

Il Consiglio Direttivo, presa visione della richiesta valuterà e se riterrà soddisfatti i criteri di ammissibilità riporterà la richiesta all'Assemblea dei Soci, esprimendo un parere in merito e relazionando in questo senso l'Assemblea, la quale voterà o meno l'ammissione del nuovo socio dandone motivazione. Il Voto dell'Assemblea dei Soci è insindacabile e non impugnabile. Il Candidato Respinto potrà ripresentare domanda per un massimo di due volte ed a non meno di un anno solare di distanza tra le domande.

Art. 8

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I Soci maggiorenni esercitano personalmente il diritto di voto nelle assemblee, i Soci minorenni sono definiti Allievi e non godono di diritto di voto, ne acquisiscono il diritto al compimento dei 18 anni se ne fanno richiesta scritta al Comitato Direttivo che ne accerta il diritto, l'Assemblea dei Soci può revocare tale diritto ed annullare il provvedimento solo per gravi, fondati e comprovati motivi.

Art. 9

Gli Associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti.

Art. 10

La qualità di Socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il Socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. La morosità e l'espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il Socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il Socio può presentare ricorso al Collegio dei Probi Viri. I ricorsi devono essere presentati entro trenta giorni solari dalla data di comunicazione del Provvedimento.

Art. 11

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione della quota associativa versata e non goduta.

Art. 12

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

L'Assemblea

Art. 13

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio direttivo ed il Presidente.

Art. 14

L'Assemblea dei soci è l'Organo Sovrano dell'Associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei soci purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 15

La Convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 gg prima della data della riunione mediante l'invio di lettera raccomandata A/R ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'Avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'Avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16

Possono intervenire all'Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci purchè in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammesse deleghe nel numero di massimo una per socio, ovvero ogni socio potrà votare in assemblea per se e per conto di un altro socio se quest'ultimo avrà fornito regolare delega scritta. A ciascun socio spetta solo un voto.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più un o dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 18

L'Assemblea ordinaria dei Soci approva annualmente il Bilancio consuntivo e preventivo nonché un prospetto della programmazione annuale, elegge il Presidente ed il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni anno, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 3 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al Suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 19

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei Soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20

Per favorire la partecipazione del massimo numero di Soci alle delibere assembleari, sia ordinarie che straordinarie, è previsto che queste possono essere assunte anche in forma non collegiale mediante consultazione scritta e consenso espresso per iscritto e personale da ogni avente diritto al voto. In tale caso nella Convocazione dovrà essere chiarito specificatamente che la delibera si terrà in forma non collegiale e ad ogni avente diritto al voto dovrà essere consegnato l'elenco delle deliberazioni chi si intende assumere con possibilità di fornire o negare il consenso alle medesime, ovvero votare a favore o contro.

I quorum costitutivi e deliberativi per l'Assunzione delle delibere ordinarie e straordinarie in forma non collegiale sono i medesimi previsti rispettivamente per le assemblee collegiali ordinarie e straordinarie.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto, insieme al Presidente, dall'Assemblea ogni 5 anni. Esso è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 7, ivi compreso il Presidente che ne è un membro di diritto. All'interno del Consiglio direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell'Associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Gli amministratori non possono ricoprire cariche istituzionali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero nella medesima disciplina facente capo ed ente di promozione sportiva.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

Le Decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;

Le Decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;

Le Decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

La redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di Aprile di ogni anno, del rendiconto economico e finanziario dell'Attività svolta nel corso dell'esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell'anno successivo;

la presentazione di un piano programmato relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;

la fissazione delle quote sociali;

la facoltà di nominare, tra i soci esterni al consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
La redazione ed approvazione dei Regolamenti amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
Ogni funzione che lo statuto o le leggi in vigore non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Art. 24

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del consiglio direttivo ogni 5 anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento.

Art. 27

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate del Consiglio direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 28

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento amministrativo può provvedere che in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art 29

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in sub ordine il Consigliere più anziano in età anagrafica, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria dei soci entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30

Il patrimonio dell'Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati, aziende o enti pubblici e da eventuali beni, mobili o immobili, di proprietà dell'Associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 31

Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 32

L'anno associativo va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'Anno solare. Il consiglio direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno associativo.

Lo scioglimento

Art. 33

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L'Eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'art. 90 L. 289/2002 e successive integrazioni e modificazioni.

Norme finali

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci in data

Il Presidente dell'Assemblea
(firma)

.....

Il Segretario dell'Assemblea
(firma)

.....

